



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

“ENPAV: DEDUCIBILITA' DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO”

Il Contributo integrativo è un contributo non pensionabile, il cui importo per l'anno 2022 è pari a € 487,50, ed è destinato al finanziamento delle prestazioni assistenziali erogate dall'Enpav ai Veterinari che si trovano in particolari situazioni di bisogno ed in parte è destinato alla copertura delle spese di gestione dell'Ente. Consiste in un versamento che ogni iscritto all'Ente previdenziale è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della Legge n.136 del 12 aprile 1991.

Per quanto attiene i Medici Veterinari la nota protocollo 2006/65356 del 04/05/2006 specifica in quali casi il contributo integrativo minimo è deducibile.

Per i Veterinari liberi professionisti il contributo integrativo è una partita di giro, in quanto incassano direttamente il 2% e successivamente lo riversano all'ente. Esso è il risultato di una maggiorazione rispetto ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari e ha la peculiarità di essere ripetibile nei confronti del richiedente la prestazione; pertanto il professionista si rivale sul committente all'atto del pagamento. Dal momento che, quindi, il contributo non resta a carico del professionista e non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, lo stesso risulta essere indeducibile. In realtà, bisogna considerare anche la fattispecie in cui se il Veterinario, iscritto all'Ente, realizza un volume d'affari limitato o pari a zero è comunque tenuto al versamento del contributo integrativo minimo all'ENPAV, ma, nel contempo, non ha modo di esercitare la rivalsa sul committente. In tale ipotesi, ed in virtù della natura obbligatoria dei contributi previdenziali, la quota non suscettibile di rivalsa è considerata deducibile. Quanto sopra prospettato riguarda, però, solo l'ipotesi che l'attività venga svolta in regime di lavoro autonomo.

Per i Veterinari dipendenti, iscritti all'Ente dopo il 27 aprile 1991, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente, che decidono di rimanere iscritti all'ENPAV, il contributo integrativo minimo versato sarà **indeducibile** «*in quanto versato facoltativamente ad una forma pensionistica diversa da quella obbligatoria di appartenenza*» (nota protocollo 2006/65356 del 04/05/2006).

Per i veterinari dipendenti che sono iscritti obbligatoriamente (iscritti all'Ente prima 27 aprile 1991) è prevista la deducibilità di tutto il Contributo integrativo pagato. Per costoro è inoltre previsto che nel momento in cui si avrà, negli anni successivi, la restituzione della quota parte del Contributo integrativo introitato dalla A.S.L. come maggiorazione ai diritti sanitari, la suddetta quota dovrà essere assoggettata a tassazione separata. In sostanza si tratta comunque di un risparmio in quanto la quota per veterinario recuperata dalle AA.SS.LL. è quasi sempre parziale e la tassazione separata è più favorevole rispetto a quella corrente.

Riassumendo:

L'Enpav mette a disposizione degli iscritti, nell'Area Riservata del sito enpav.it, l'attestazione dei contributi versati nel corso dell'anno che è utilizzabile ai fini della deducibilità nella Dichiarazione dei Redditi. L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contributo integrativo minimo è deducibile



Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

per gli iscritti obbligatoriamente all'Enpav che non hanno esercitato il diritto di rivalsa. I Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali non sono destinatari dell'Attestazione dei Versamenti perché i contributi previdenziali ACN trattenuti dalla Amministrazione, sono indicati nella Certificazione Unica rilasciata dalla stessa Amministrazione.

Il contributo integrativo minimo è deducibile se il veterinario:

- è lavoratore autonomo e nel limite della quota rimasta a suo carico;
- è lavoratore dipendente iscritto all'Ente prima del 27 aprile 1991.

L'art. 12 della L. 12 aprile 1991, n. 136 prevede che il contributo integrativo del 2% e quindi la maggiorazione contributiva deve essere riscossa *“su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata in favore di associazioni, enti e soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi o da essi dipendenti”*.

Pertanto, la suddetta maggiorazione è dovuta se la prestazione è svolta da un Medico Veterinario iscritto all'albo professionale e se si tratta di una prestazione professionale per la quale è prevista la liquidazione di un corrispettivo, sia esso stabilito da una legge o da un tariffario professionale. L'applicazione del contributo integrativo del 2% a tutte le prestazioni professionali ivi comprese le tariffe contemplate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, previste per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, consente alle ASL e agli IZS di riscuotere la suddetta maggiorazione e di procedere al successivo riversamento all'ENPAV.

Ne consegue che l'ente previdenziale provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione integrativa in favore dei veterinari dipendenti che hanno effettuato la prestazione e che, in questo modo, non risultano incisi dal prelievo posto a loro carico. Inoltre, attraverso l'incasso del contributivo integrativo conseguente la erogazione di prestazioni professionali effettuate dal personale veterinario delle ASL si incrementa il fondo destinato all'erogazione di misure assistenziali rivolte in favore di beneficiari che possono anche non essere iscritti all'ENPAV, quali, appunto, i veterinari dipendenti delle ASL.

L'applicazione e la riscossione della maggiorazione del 2% sulle prestazioni professionali eseguite da Veterinari dipendenti consente inoltre il ristoro del contributo integrativo sia dei dipendenti iscritti obbligatoriamente all'Ente che di quelli iscritti facoltativamente, che risultano ulteriormente penalizzati dalla mancata deducibilità fiscale del suddetto contributo. La possibilità concreta di vedere rimborsato il suddetto contributo potrebbe rappresentare un modo per rendere vantaggiosa l'iscrizione facoltativa all'ente oltre che rappresentare una opportunità per garantire prestazioni assistenziale aggiuntive per quei veterinari dipendenti che effettuano le prestazioni ma non sono iscritti all'ente oppure sono in rapporto di parasubordinazione.

Dott. Giuseppe Torzi
Responsabile previdenza SIVeMP
Marzo 2022